

N.R.G. [REDACTED]



Tribunale Ordinario di Salerno
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione
Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea

Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

Dott. Giorgio Jachia	Presidente
Dott.ssa Pierri Valentina	Giudice
Dott.ssa Francesca Iervolino	Giudice designato

all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento in epigrafe indicato, avente ad oggetto: ricorso ai sensi dell'art.35 bis D.Lgs. 25/2008, promosso

DA

[REDACTED], rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Annamaria Caprio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Battipaglia (SA) alla Via Rosa Jemma, 2;

RICORRENTE

CONTRO

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno

RESISTENTE

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 27.0 [REDACTED] proponeva ricorso avverso il provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale di Salerno notificato il 12.05.2022, con il quale veniva rigettata la domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza, a norma dell'art. 28 ter comma 1 lett. b) D.L.vo n. 25/2008, come modificato dal D.L. 132/2018.

In tale sede il ricorrente istava anche per la sospensione del provvedimento.



Nel merito, il ricorrente deduceva di essere cittadino Marocchino; di essere nato nel villaggio di Tikiouine, provincia di Agadir; di essere berbero e di religione musulmana; di aver studiato per sette anni e di aver lavorato come autista; di aver perso la madre e di avere una famiglia di origine attualmente composta dal padre, due fratelli, una sorella e la moglie che vivono nel suo villaggio di origine; che trasportava periodicamente merci in Europa; che in due occasioni, rispettivamente nel 2019 e 2020, scopriva di avere sostanze stupefacenti nascoste nel camion; che sospettava che il datore di lavoro nascondesse droga nei mezzi di trasporto dell'azienda e riferiva l'accaduto ai colleghi di lavoro; che, dopo essersi liberato della droga, il datore di lavoro lo maltrattava costringendolo a lavorare ininterrottamente; che decideva di lasciare il Paese il 21 gennaio 2021 per la paura di essere arrestato per traffico di stupefacenti; che giungeva in Italia viaggiando con un collega trasportatore, attraverso la Spagna e la Francia.

Tanto premesso, va rilevato che il provvedimento impugnato non è automaticamente sospeso quanto a efficacia esecutiva, trattandosi di rigetto per manifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. b- bis).

Quanto alla disciplina applicabile al procedimento in esame, introdotto con ricorso depositato in data 27.05.2022, va evidenziato che il decreto-legge n. 130/2020 (che da ultimo ha modificato la disciplina della c.d. protezione umanitaria) contiene una disciplina transitoria. L'articolo 15, comma 1, del D.L. n. 130/2020 prevede, infatti, espressamente che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali.

Ritiene questo Collegio che al procedimento trovi pertanto applicazione la nuova disciplina, attesa la pendenza alla data di entrata in vigore del decreto-legge, prevista dall'articolo 16 nel giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, avvenuta il 21 ottobre 2020.

Nel merito, quanto alla richiesta di sospensione, ritiene il Tribunale che nel caso in esame ricorrano gravi e circostanziate ragioni per sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.

Infatti, il ricorrente ha documentato almeno un principio di inserimento lavorativo in Italia, avendo versato in atti un contratto di lavoro a tempo determinato a decorrere dal mese di febbraio 2022.

Non potendo quindi escludersi nella fattispecie la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria (oggi c.d. protezione speciale ex D.L. 130/2020), in

Firmato Da: JACHIA GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serialif: eddb43c9e5a032b1c0f0ee6398f69eab - Firmato Da: IERVOLINO FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serialif: 80e12e384b691d0455a6b59a4e499ac

forza del percorso di integrazione socio-lavorativo intrapreso in Italia, l'istanza di sospensione come richiesta va quindi accolta.

Si dà atto che il Giudice Designato provvederà con separato decreto a fissare l'udienza per la comparizione delle parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale, così provvede:

- accoglie l'istanza di sospensione;

manda alla cancelleria per notificare il presente decreto unitamente all'istanza di sospensione all'interessato ed al Ministero dell'Interno presso la Competente Commissione territoriale; avvisa le parti che entro cinque giorni dalla notificazione possono depositare note difensive ed entro cinque giorni successivi alla scadenza del termine che precede note di replica, riservandosi di provvedere a confermare, modificare o revocare il presente decreto soltanto nel caso in cui le parti si siano avvalse della predetta facoltà.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio in data 01.06.2022

Il Giudice est.

Dott.ssa Francesca Iervolino

Il Presidente

Dott. Giorgio Jachia

